

Istante: Basiricò Claudio

Relazione particolareggiata ex. art 68, comma 2 CCII

OCC Ordine dei Dottori Commercialisti ed
Esperti Contabili di Trapani

Sovraindebitato:

BASIRICO' CLAUDIO nato a Trapani il giorno 28/09/1965 e [REDACTED]
[REDACTED] Codice Fiscale: BSRCLD65P28L331W; Pensionato;

Gestore della crisi:

Avv. LUCA CANDELA con studio in Trapani, nella Via Marsala 23, iscritto all'Albo
dell'Ordine degli Avvocati di Trapani al n. 1025

Pec: l.candela@pec.it

E-mail: luca.candela@studioscontrino.it

Il sottoscritto, **Avvocato Luca Candela**, iscritto all'Ordine degli Avvocati di Trapani al n. 1025, con studio in Trapani, nella Via Marsala n. 23; Codice Fiscale: CNDLCU87B16D423U

PREMESSO

- 1) che Il referente dell'OCC-ODCEC di Trapani Dott.ssa Giusy Bosco, nominava in data 02/03/2023, l'Avv. Luca Candela quale gestore della crisi dell'intestata procedura **(Cfr. All. 2 Proposta)**, a seguito della richiesta presentata al predetto Organismo, in data 22/02/2023, del **Sig. Basiricò Claudio**, nato a Trapani il giorno 28/09/1965 e residente in Erice (TP), nella [REDACTED] Codice Fiscale: BSRCLD65P28L331W, pensionato (Debitore); che risulta qualificabile come consumatore ai sensi dell'art. 2 CCII.1
- 2) che lo scrivente accettava l'incarico con dichiarazione trasmessa a mezzo pec. all'OCC-ODCEC di Trapani in data 29/03/2023 **(Cfr. All. 3 Proposta)**;
- 3) che sulla base della domanda di accesso alle procedure di sovraindebitamento, depositata presso L'OCC-ODCEC di Trapani e della nomina da parte dello stesso OCC, l'istante ha autorizzato il professionista incaricato, ad accedere ai dati contenuti nell'anagrafe tributaria nel sistema di informazione creditizia e nelle altre banche dati pubbliche;
- 4) il debitore ha rinnovato l'istanza di accesso alle procedure di sovraindebitamento in data 15/11/2023 facendo istanza di accesso al Fondo previsto dall'art. 13, comma 16 della Legge di stabilità Regione Siciliana 2022-2024, al fine di ottenere il contributo a fondo perduto dell'importo fisso forfettario di €. 2.000,00 **(Cfr. All. 4 Proposta)**;
- 5) che ai fini della della proposta ex at. 67 CCII il sig. Basiricò, non essendo assistito da un legale di fiducia, si è avvalso dell'ausilio dell'OCC;
- 6) che pertanto il sottoscritto è stato incaricato di redigere la relazione particolareggiata di accompagnamento ex. art. 68 CII;

VERIFICATO

che:

- a) Il Debitore risulta essere in stato di *sovraindebitamento* così come definito dal comma 1, lett. c) dell'art. 2 CCII;
- b) Il Debitore ha fornito tutta la documentazione utile a ricostruire compiutamente la sua situazione economica e patrimoniale;
- c) non ricorrono, a carico del Debitore, le condizioni soggettive ostative previste dall'art. 69, commi 1 e 2 del CCII;
- d) il debitore risiede nel comune di Erice (TP) [REDACTED] **(Cfr. All. 0-1)**;

- e) il sottoscritto professionista ha ottenuto dall'istante debitore la piena collaborazione ai fini del reperimento delle informazioni necessarie alla ricostruzione patrimoniale personale;
 - f) lo scrivente professionista incaricato, ha preso visione della domanda introduttiva e della proposta di piano presentata dal debitore con l'ausilio dell'OCC
 - g) l'istante non è coniugato e non ha figli;
 - h) il sig. Basiricò si è impegnato personalmente a fornire supporto e collaborazione necessaria all'OCC, ai fini della ricostruzione della situazione patrimoniale e debitoria;
- tutto ciò premesso, considerato e verificato, il sottoscritto, in relazione alla nomina per l'incarico di cui sopra,

DICHIARA E ATTESTA PRELIMINARMENTE

- di essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 358 del CCII;
- di non essere legato al Debitore e a coloro che hanno interesse all'operazione di composizione o di liquidazione, da rapporti di natura personale o professionale tali da comprometterne l'indipendenza;
- di non essere in una delle situazioni previste dall'art. 2399 c.c., vale a dire: non è interdetto, inabilitato, fallito o è stato condannato ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità di esercitare uffici direttivi (condizioni previste dall'art. 2382 C.C.);
- di non essere coniuge, parente o affine entro il quarto grado del Debitore;
- di non essere legato al Debitore o alle società controllate dal Debitore o alle società che lo controllano o a quelle sottoposte al comune controllo da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza;
- di non aver, neanche per il tramite di soggetti con i quali è unito in associazione professionale, prestato negli ultimi 5 anni attività di lavoro subordinato o autonomo in favore del Debitore ovvero partecipato agli organi di amministrazione o di controllo.

*** **

Lo scopo del presente incarico è quello di predisporre, ai sensi del comma 2 dell'art. 68 CCII, una relazione di accompagnamento alla proposta di Piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore, il cui obiettivo è quello di:

- a) indicare le cause dell'indebitamento e la diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni
- b) esporre le ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte;
- c) valutare la completezza e l'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda;
- d) indicare, i costi della procedura;

e) indicare se i soggetti finanziatori abbiano tenuto conto, ai fini della concessione dei finanziamenti al Debitore, del merito creditizio di quest'ultimo, secondo i parametri indicati nell'art. 68, comma 3, del CCII.

La proposta di accordo, così come formulata, è corredata di tutta la documentazione prevista dall'art. 67, comma 2 del CCII; in particolare;

- elenco di tutti i creditori con l'indicazione delle somme dovute e delle cause di prelazione;
- elenco dei beni di proprietà del Debitore e degli atti di disposizione compiuti negli ultimi cinque anni;
- copia della documentazione attestante i redditi degli ultimi tre anni;
- elenco degli stipendi, delle pensioni, dei salari e di tutte le altre entrate del debitore e del suo nucleo familiare, con l'indicazione di quanto occorre al mantenimento della sua famiglia.

Tutto quanto ciò premesso:

DEPOSITA

RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO AL PIANO DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DEL CONSUMATORE (Art. 68, comma 2 CCII) CON ESPOSIZIONE DELLA PROPOSTA AI CREDITORI (Art. 67, comma 1, CCII)

*** **

INDICE:

1) ESPOSIZIONE DELLA SITUAZIONE DEL DEBITORE.....	pag. 4;
1.1) Attività svolta dal gestore della crisi e documentazione analizzata ai fini della redazione del presente accordo.....	pag. 4;
1.2) Dettaglio situazione debitoria e cause del sovraindebitamento.....	pag. 6;
2) CAUSE SOVRAINDEBITAMENTO E MERITEVOLEZZA.....	pag. 7;
2.1) Dettaglio finanziamenti ed evoluzione storica.....	pag. 8;
2.2) Valutazione delle condizioni di cui all'art. 69 comma 1 CCII.....	pag. 13;
3) SITUAZIONE PATRIMONIALE.....	pag. 15;
3.1) Nucleo familiare e informazioni economico patrimoniali.....	pag. 15;
3.2 Beni immobili e mobili registrati.....	pag. 18;
3.3 Situazione Reddituale.....	pag. 18;
4) ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELL'INCAPACITÀ DEL DEBITORE A ADEMPIERE ALLE OBBLIGAZIONI ASSUNTE.....	pag. 20;
5) CONCESSIONE DEI FINANZIAMENTI E MERITO CREDITIZIO DEL DEBITORE. (VALUTAZIONE (AI SENSI DELL'ART.9 COMMA 3-BIS LETTERA (E) COMMA LEGGE N.176/2020).....	pag. 21;
6) ESPOSIZIONE DELLA PROPOSTA.....	pag. 27;

7) GIUDIZIO SULLA COMPETENZA E ATTENDIBILITA' DELLA DOCUMENTAZIONE DEPOSITATA A CORREDO DELLA PROPOSTA, NONCHE' SULLA PROBABILE CONVENIENZA DEL PIANO RISPETTO ALL'ALTERNATIVA LIQUIDATORIA.....	pag. 28;
8) RIEPILOGO PROPOSTA E TEMPISTICHE PER LA RIPARTIZIONE DELL'ATTIVO LIQUIDABILE.....	pag. 29;
9) COERENZA DEL PIANO PROPOSTO CON LE PREVISIONI DI CUI AL NUOVO CCII.....	pag.30;
CONCLUSIONI.....	pag. 31.

(1)

ESPOSIZIONE DELLA SITUAZIONE DEL DEBITORE

1.1) Attività svolta dal gestore della crisi e documentazione analizzata ai fini della redazione del presente accordo.

Il sig. Basiricò, con l'ausilio dell'OCC-ODCEC Trapani, propone un Piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore ex artt. 67 e seguenti CCII, quale modalità di composizione del suo sovraindebitamento, al fine di assicurare la "*par condicio creditorum*" nelle operazioni di ristrutturazione dei propri debiti.

La Proposta presentata dall'istante consiste in un pagamento dilazionato, della somma dei debiti verso i creditori, in modo da poter restituire il debito, mediante pagamenti costanti mensili contando sulla propria pensione personale.

La stessa si basa e contempla la messa a disposizione di parte delle sue disponibilità liquide mensili, rappresentate unicamente dalla sua pensione di sottoufficiale dei carabinieri, in modo da ripartire semestralmente, le varie quote di spettanza per ogni creditore indicato.

Sono state fornite dal Debitore le informazioni necessarie a redigere una accurata relazione sulla situazione debitoria, patrimoniale e finanziaria, in maniera tale da permettere sia all'Organo giudicante che a tutti i creditori coinvolti, di poter decidere sull'accoglimento o meno della presente proposta, con piena cognizione di causa.

Lo scrivente professionista ha preso visione della domanda introduttiva e della proposta di Piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore presentata dall'istante.

Inoltre, nello svolgimento dell'incarico ricevuto, ha altresì provveduto, a richiedere visure, ispezioni e ad effettuare proprie indagini per verificare la correttezza e la veridicità di quanto rappresentato, anche e soprattutto per ciò che attiene la situazione debitoria dell'istante.

Infine ha effettuato ricerche presso le banche dati pubbliche, oltre a vari incontri chiarificatori con l'istante, al fine di determinare l'ambito e la dimensione della sua situazione di sovraindebitamento personale, l'esistenza o meno di contratti di conto corrente, di titoli, di carte di credito, di fidejussioni, di mutui ipotecari e/o chirografari ecc., negli ultimi cinque (5) anni.

Lo scrivente professionista ritiene, per le ragioni che si diranno, che nella fattispecie in esame il debitore possa, senza alcun dubbio, essere considerato "consumatore" e che vi sia una evidente situazione di squilibrio tra le obbligazioni assunte ed il suo patrimonio.

Di seguito, si forniscono dettagliate informazioni circa l'attuale stato di indebitamento del Debitore e la sua evoluzione storica, di modo tale da fornire all'Organo giudicante tutti gli elementi utili ad una quanto più accurata possibile valutazione dello stato di sovraindebitamento in essere.

Lo scrivente ha esaminato i dati delle banche pubbliche nonché la documentazione fornita direttamente dall'istante.

Nello specifico, sono stati consultati i dati delle banche dati pubbliche:

- Centrale dei Rischi;
- Banca d'Italia;
- Certificato unico debiti tributari;
- Situazione debitoria Agenzia Riscossione;
- Portale INPS Cedolino Pensione;
- Pra;
- Catasto;

L'istante ha altresì fornito la seguente documentazione:

- Certificato residenza storico;
- Certificato stato di famiglia;
- Certificato carichi pendenti (negativo) **Cfr. All. 0-2**);
- Certificato casellario giudiziale, da cui è emersa una condanna per minaccia ex art. 612 c.p, commessa nel 2009. **(Cfr. All-03)**;
- Modello 730/2018-2019-2020-2021-2022;
- Certificazione Unica 2018-2019-2020-2021-2022;
- Verbale del 14/09/2011 della [REDACTED];
- Verbale dipartimento [REDACTED];
- Provvedimento del [REDACTED];
- Sentenza [REDACTED];
- Sentenza [REDACTED];
- Sentenza [REDACTED];

- Scrittura privata comodato d'uso gratuito bene immobile con visura catastale;
- Contratto di affitto;
- Documentazione sanitaria;
- Contratto Net Insurance;
- Contratto Braklay;
- Estratti conto corrente.
- ISEE;

A tal proposito, si fornisce innanzitutto un riassunto della situazione debitoria di cui alla sottostante tabella.

Tabella 1: riassunto situazione debitoria

La presente tabella esclude le somme di natura procedurale in prededuzione, limitandosi a fotografare genericamente la tipologia di debito contratto negli anni.

TIPOLOGIA DEBITO	DEBITO RESIDUO	% TOT
Fin. Credito al consumo	€. 110.997,13	91,95%
Parcella professionista	€. 8.694,39	7,18 %
ADER	€. 1.010,32	0,83 %

Il debito residuo totale accertato, escluse le spese di procedura, è pari a **€ 120.702,34**.

1.2) Dettaglio situazione debitoria e cause del sovraindebitamento.

Dall'analisi della Banca dati CRIF (**Cfr. Allegato 15 Proposta**) e Banca d'Italia (**Cfr. Allegato 14 Proposta**), nonché dalla certificazione unica tributaria emessa dall'Agenzia delle Entrate (**Allegato 0-4**), dall'estratto debitorio risultante all'Agenzia Entrate e Riscossione (**Allegato 0-5**) e dalla documentazione fornita al riguardo dall'istante, è emersa la seguente situazione debitoria.

Tabella 2: situazione debitoria

Tipologia di fin./Debito	Creditore	Debito residuo	Categoria credito
1) Compenso profess.	AVV. LUCA MUCCIOLI	€. 8.964,89 Di cui: €. 7.801,04 €. 893,85	Privilegio Chirografo

2) Cessione del quinto (2006)	DEUTSCHE BANK S.P.A.	€ 24.432,22	Chirografario
3) Cessione del quinto (2009)	(BARCLAYS) - NET INSURANCE S.P.A.	€ 27.327,37	Chirografario
4) Fin. Acquisto auto (2013)	(BBVA FINANZIA) - AK NORDIK AB	€ 28.263,54	Chirografario
5) Fin. Credito al consumo (2019)	BNL	€ 6.870,00	Chirografario
6) Cessione quinto (2021)	PRESTITALIA	€ 24.104,00	Chirografario
7) ADER			
- Contravvenzione CdS	COMUNE DI TRAPANI	€ 400,86	Chirografario
- Recupero multe e ammende	MINISTERO GIUSTIZIA	€ 503,58	Chirografo
- Avviso di addebito	MIN. SALUTE	€ 100,00	Chirografo
Oneri di riscossione	RISCOSSIONE	€ 60,91	Chirografo
	TOT. COMPLESSIVO	€ 120.702,34	

A tali somme, vanno aggiunte le spese procedurali le quali hanno natura di spese prededucibili (**Allegato 0-6**)

TABELLA 3: COSTI PROCEDURA

CREDITORE (anno)	PRED	IMP.CREDITO
OCC	PRED.	2.617,31 + iva 575,80 (€ 3.193,11)

Il totale del passivo viene pertanto individuato in € 123.895,45

(2)

CAUSE SOVRAINDEBITAMENTO E MERITEVOLEZZA

Per ciò che attiene le cause del sovraindebitamento, lo stesso è strettamente collegato al pensionamento anticipato del Signor Basiricò, [REDACTED]

Le ragioni sono da annoverare ad un [REDACTED] accertato, [REDACTED]

[REDACTED]

Come si evince dal [REDACTED], emerge che il debitore, il giorno 10/09/2011 fu sottoposto ad una visita [REDACTED] presso [REDACTED] di Trapani lamentando un [REDACTED]. La stessa [REDACTED] di Trapani programmava, con data da destinarsi, una [REDACTED].

In questa occasione, [REDACTED] fu quella di [REDACTED].

Il 6.12/2011 [REDACTED] a seguito del [REDACTED] e [REDACTED] effettuato in data 10/10/2011, si pronunciava in tal senso:

[REDACTED]

[REDACTED]

A seguito del [REDACTED]

Il quadro così delineato, trova il suo epilogo con il [REDACTED] il quale determina [REDACTED].

Nello specifico la situazione di indebitamento si verifica a seguito dei contenziosi verificatisi con le compagnie assicuratrici Catilina Insurance ltd e Net Insurance, le quali prevedevano specifiche garanzie, rispettivamente nei confronti della Dutsche Bank e Barclays, per la perdita dell'impiego. Tuttavia i contenziosi succedutisi nel tempo hanno visto prevalere le ragioni delle compagnie assicuratrici determinando una cristallizzazione del debito a carico dell'odierno istante.

Quindi, la digressione che precede, è fortemente connessa alle cause dell'indebitamento con i seguenti creditori, di cui odierno istante chiede il risanamento.

I finanziamenti di cui al punto 2 e 4 della TABELLA 2, sono stati revocati e passati in sofferenza conclamata con segnalazione alla Centrale Rischi Banca d'Italia **(Rinvio All. 14 proposta)**.

Il finanziamento di cui al punto 3 della TABELLA 2, effettuato con Barclays spa, è stato liquidato dalla **Net Insurance spa**, espletante attività in ambito assicurativo, la quale ebbe a prestare apposita garanzia di indennizzo ai sensi e per gli effetti dell'articolo 53 del D.P.R. numero 180/1950 in favore di Barclays S.p.A.

La compagnia di assicurazione si è pertanto surrogata nei diritti del beneficiario, attivandosi giudizialmente per il recupero degli importi versati a saldo del finanziamento

Per tale ragione, nonostante l'esistenza del debito, a seguito della surroga intervenuta, il rapporto finanziario in oggetto non risulta segnalato né in CRIF, né in CR Banca d'Italia.

2.1) Dettaglio finanziamenti ed evoluzione storica

Nel presente punto si dettano i singoli finanziamenti contratti e le vicende che li hanno interessati:

- **1) In merito al debito con la DEUTSCHE BANK si espone quanto segue:**

Nel dicembre 2006 il Signor Basiricò siglava con la Deutsche Bank S.p.A. contratto di finanziamento, da estinguersi mediante la corresponsione di 120 rate (10 anni) dell'importo di € 314,94 (313.94+1,00 a titolo di spese) il cui pagamento avveniva attraverso trattenuta del quinto dello stipendio.

In occasione della sottoscrizione del contratto di finanziamento lo stesso aveva anche sottoscritto proposta di assicurazione, con la compagnia Catalina Insurance Ltd, la quale prevedeva specifiche garanzie per la perdita dell'impiego.

Come detto, nel 2011, il debitore a causa di [REDACTED] non più [REDACTED], con decorrenza dal gennaio 2012.

In considerazione di ciò il Basiricò provvedeva ad attivare l'assicurazione e riceveva dalla stessa riscontro entro determinati limiti.

Il debitore riteneva che a mente del contratto sottoscritto con la compagnia di assicurazioni, successivo a quello di finanziamento, lo stesso dovesse essere tenuto indenne per l'intero ancora da restituire, mentre nella propria risposta la compagnia si dichiarava disposta a corrispondere un importo non superiore a quello di 12 rate, detratta una franchigia di 90 giorni. Si dichiarava cioè disposta a corrispondere 9 mesi.

Nel dicembre 2013 la Deutsche Bank S.p.A. notificava il decreto ingiuntivo.

La controversia si risolveva in grado di appello, con sentenza passata in giudicato.

La Corte, definitivamente pronunciando con [REDACTED] [REDACTED] così provvedeva: *“Accerta e dichiara tenuta la Catalina Insurance Ltd a manlevare Basiricò Claudio per gli effetti di cui alla polizza di assicurazione collettiva IC/2006/CSQ abbinata al finanziamento stipulato in data 4.12.2006 di quanto egli sia ancora tenuto a*

pagare alla Deutsche Bank SpA nei limiti di 12 mensilità con franchigia di 90 giorni a partire dal 23.4.2012” (All. 0-7).

Di fatto, il Basiricò è tenuto al pagamento in favore di Deutsche Bank S.p.A, in persona del suo legale rappresentante della somma di € 15.300,00 per sorte capitale, della somma di € 708,62, per interessi compensativi fino al 01/02/2013 (come da Sentenza in primo grado emessa [REDACTED], al netto delle mensilità (9) dovute dalla Catalina Insurance (Come da Sentenza [REDACTED]).

Tanto detto, in data 13/07/2023, il sottoscritto gestore inoltrava richiesta ufficiale di precisazione del credito in merito al rapporto facente capo al sig. Basiricò.

In data 20/07/2023, l’istituto per il tramite del proprio legale precisava il credito vantato in €. 31.908,62 comprensivo di capitale pari ad €. 15.300,00, interessi compensativi pari ad €. 708,62, interessi liquidati in sentenza pari al 10% in più del tasso BCE (All. 0-9).

Tuttavia, come disposto dalla [REDACTED], la Catalina Insurance ltd è tenuta a manlevare Basiricò Claudio per gli effetti di cui alla polizza di assicurazione collettiva IC/2006/CSQ abbinata al finanziamento stipulato in data 4.12.2006 di quanto egli sia ancora tenuto a pagare alla Deutsche Bank SpA nei limiti di 12 mensilità con franchigia di 90 giorni a partire dal 23.4.2012”.

Pertanto, posto che l’importo precisato dall’istituto non ha tenuto conto delle suddette mensilità, la sorte capitale di quanto dovuto risulta essere inferiore di €. 2.834,46 (314,94 € x 9).

Ovvero la rata mensile prevista dal contratto sottoscritto con la Deutsche Bank, pari ad €. 314,94, moltiplicata per nove mensilità.

Quindi, la sorte capitale su cui calcolare gli interessi moratori si attesta in €. 12.465,54 dal giorno 1/02/2013, come disposto dalla Sentenze di primo grado emessa dal Tribunale [REDACTED]

Nel caso specifico, quindi, il Capitale (€. 12.465,54), più gli interessi moratori calcolati sul capitale (€ 11.258,06 – All. 0-10), determinano un credito nei confronti della Deutsche Bank pari ad € 23.723,60, cui vanno aggiunti interessi compensativi pari ad €. 708,62, per un totale di €. 24.432,22.

- **2) In merito al debito con la NET INSURANCE si espone quanto segue:**

in data 16 ottobre 2008, Il signor Basiricò sottoscriveva con Barclays S.p.A. il contratto numero 39976, avente ad oggetto l'erogazione di un finanziamento da rimborsarsi a mezzo della cessione del quinto dello stipendio.

Il finanziamento prevedeva un rimborso di 120 rate (10 anni) mensili, ciascuna di €. 338,00, per un totale finanziato di €. 40.320,00.

La Barclays spa, si impegnava ad estinguere altro finanziamento contratto dal debitore con Carifin Italia Spa (All. 0-11).

La Net Insurance, espletante attività in ambito assicurativo ebbe a prestare apposita garanzia di indennizzo ai sensi e per gli effetti dell'articolo 53 del D.P.R. numero 180/1950 in favore di Barclays S.p.A., all'avverarsi di uno dei sinistri menzionati (tipicamente, cessazione o riduzione degli emolumenti stipendi o pensionistici) e ido-nei ad incidere sull'adempimento delle obbligazioni restitutorie di cui al contratto di finanziamento (All. 0-12, 0-13).

Verificatosi l'evento assicurato e ricevuta relativa denuncia, Net Insurance S.p.A. provvedeva alla liquidazione dell'inerte indennizzo con ciò surrogandosi nei diritti del beneficiario quanto al recupero degli importi versati.

Per l'effetto, la Net Insurance S.p.A. significava l'intervenuta surroga e richiedeva alla parte opponente il saldo degli importi dovuti, pari ad euro 23.164,34, senza sortire effetto alcuno.

Pertanto con decreto [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] ha ingiunto al Sig. Basiricò Claudio di pagare, in favore della ricorrente Net Insurance S.p.A., la somma di €. 23.164,34, oltre agli interessi legali fino al saldo e le spese del procedimento monitorio.

Detto decreto veniva notificato al Basiricò in data 24.12.2021.

Lo stesso è stato opposto dal Signor. Basiricò e la controversia è stata decisa con S [REDACTED] [REDACTED]

Di seguito il dispositivo della sentenza:

“Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza e/o eccezione disattesa e/o assorbita:

- *Rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il [REDACTED] [REDACTED] per € 23.164,34 notificato in data 24/12/2021;*

- *condanna l'attore opponente al pagamento in favore della società convenuta opposta, in persona del legale rappresentante pro tempore, delle spese di lite che liquida in euro 3.387,00 per compensi professionali, oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.*

Così deciso [REDACTED] il giorno 17 ottobre 2023, a seguito di discussione orale ex art 281 sexies c.p.c. ”.

Il signor Basiricò, nella controversia in oggetto è stato assistito [REDACTED] il quale non ha riscosso alcun onorario e il cui credito, a seguito di precisazione al sottoscritto gestore (All. 0-14), è stato inserito all'interno del presente accordo.

Si significa che l'importo precisato dal difensore è stato inserito in privilegio ex art. 2751 bis comma 2 per ciò che attiene la retribuzione, comprensiva del contributo integrativo e il credito di rivalsa IVA.

L'importo afferente il 15% di spese generali è inserito in chirografo.

Da tale quadro emerge che la stipula delle polizze assicurative ha determinato nel debitore la convinzione che lo stesso fosse tutelato rispetto ai finanziamenti contratti.

Il congedo assoluto per infermità mentale, era visto infatti, in assoluta buona fede, come avveramento delle condizioni di cui alle coperture assicurative, tanto che il Basiricò si attivava giudizialmente per la tutela dei propri diritti.

- **3) In merito al debito con AK NORDIC si espone quanto segue:**

Nel marzo del 2013 il signor Basiricò siglava con la BBVA Finanzia contratto di finanziamento per l'acquisto di un'automobile (Modello Citroen DS4) di ammontare complessivo pari a 23.800,00.

Tuttavia, da lì a breve, dopo appena 8 mesi, il signor Basiricò fu [REDACTED]

Dalla documentazione medica che si allega, emerge che lo stesso ha subito un intervento [REDACTED] (Allegato 0-15).

Tale evento riportò nuovamente l'odierno istante in uno stato depressivo senza precedenti, con totale assenza di voglia di vivere.

La conseguenza fu la morosità nei confronti del finanziamento contratto.

Tanto detto, con contratto di cessione pro soluto la Società **AK NORDIC AB**, con decorrenza dal 30/08/2015, si è resa cessionaria della linea di credito originariamente sottoscritta con BBVA Finanzia. La società cessionaria ha precisato il proprio credito, pari ad €. € 28.263,54, con pec del giorno 04/08/2023 (All. n 0-16).

I successivi dati sono estrapolati dalla Visura CRIF (Rinvio All. 15 Proposta).

- **4) In merito al finanziamento BNL si espone quanto segue:**

Il seguente prestito personale veniva contratto in data 09.10.2019, prevedendo una rata mensile pari ad € 127,00 per 10 anni, il quale viene rimborsato tramite addebito su Conto Corrente.

Data fine finanziamento 5/11/2029.

Nessuna rata scaduta e non pagata.

- **5) In merito alla cessione del quinto PRESTITALIA SPA**

La rata mensile ammonta ad € 262,00.

Data inizio 01.10.2021;

Data fine 30.09.2031.

Nessuna rata scaduta e non pagata.

Come emerge dalla Visura Crif, tale finanziamento ha rinegoziato, ed estinto anticipatamente, la precedente cessione del quinto contratta con Prestitalia Spa in data 01.08.2017, con scadenza in data 15.09.2021.

- **6) In merito al credito vantato da Agenzia delle Entrate e Riscossione:**

lo stesso è indicato come da precisazione del credito inviata dall'ente al sottoscritto gestore ([All. 0-17](#)).

Dal prospetto allegato si evincono i seguenti Enti creditori:

o **Comune di Trapani - Polizia Urbana -:**

Cartella n. 29920140015625884000 di cui **306,15 €** carico affidato e **59,58 €** interessi di mora;

o **Ministero Giustizia – Uff. GDP -:**

Cartella n. 29920180001696133000 di cui **460,00 €** carico affidato e **23,68 €** Interessi di mora;

o **Ministero Salute:**

Cartella n. 29920226000249231000 di cui **100,00 €** Carico affidato.

A tali somme si aggiungono **€. 60,91** quali oneri di riscossione di competenza di ADER.

2.2) Valutazione delle condizioni di cui all'art. 69 comma 1 CCII

L' **art. 69** comma 1 CCII (già **art. 7** comma 2 lett. d-ter) della L. 3/2012, introdotto dall'**art. 4-ter** del DL 137/2020 conv. L. **176/2020**), individua, tra le “condizioni **sogettive ostative**” all’apertura della procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore e all’omologa della proposta di piano, il fatto che “*il sovraindebitamento sia stato determinato con colpa grave, mala fede o frode*”.

Sul punto emergono due considerazioni.

- La prima, di natura preliminare, attiene alla qualità di consumatore dell'istante. Infatti, a norma del richiamato comma 1, lettera e) dell'art. 2 del nuovo CCII è definito "consumatore" la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale eventualmente svolta, anche se socia di una delle società appartenenti ad uno dei tipi regolati nei capi III, IV e VI del titolo V del libro quinto del Codice civile, per i debiti estranei a quelli sociali.
Nel caso di specie i finanziamenti contratti dal Basiricò negli anni sono di natura consumeristica in quanto afferenti ristrutturazione casa, di proprietà della madre concessa dapprima in comodato d'uso e successivamente locata.
A questi si aggiunge il finanziamento per acquisto auto.
Si versa quindi, a parere dello scrivente professionista, nella fattispecie relativa al debitore civile sovraindebitato.

- La seconda considerazione è strettamente ricollegata alla sussistenza o meno delle condizioni ostative di cui all'art. 69, comma 1 CCII.
Nel mutato quadro normativo delineatosi con l'entrata in vigore del Codice della crisi, la meritevolezza viene in rilievo con l'art. 69 comma 1 del DLgs. 14/2019 tra le condizioni soggettive ostative all'accesso alla procedura e si identifica, come detto, nell'assenza di "colpa **grave**, malafede o frode" del debitore nella determinazione del sovraindebitamento.
Se nel vigore della precedente normativa era necessario, quale criterio di giudizio ai fini dell'omologa, la generica "assenza di colpa", sulla base del principio secondo cui, per soggetto meritevole, avrebbe potuto considerarsi solo il consumatore indebitatosi "diligentemente" e sovraindebitatosi "senza colpa", a fronte di uno "shock esogeno" (evento esterno, estrinseco ed imprevedibile);
nell' **attuale configurazione**, la meritevolezza ha subito un progressivo ampliamento, che denota l'intenzione del legislatore di alleviare il giudizio sulla condotta del debitore in stato di sovraindebitamento.
Non a caso, l'indagine dell'OCC deve, si tener conto del comportamento del debitore, ma in un'ottica più dinamica rispetto alla vecchia concezione, avendo riguardo, anche e soprattutto, al comportamento del finanziatore al momento dell'erogazione del finanziamento e non solo alla eventuale causa isolata e scatenante dell'indebitamento.
Tanto premesso si ripercorrono brevemente, in quanto già oggetto di analisi nella presente relazione (Cfr, Punto 2.1), le vicende che hanno interessato il debitore, al fine di indagare se la condotta dello

stesso si sia discostata dal perimetro dettato dalla norma, tale da configurare l'esistenza delle condizioni ostative deputate all'accesso della procedura di ristrutturazione del debito.

La reale situazione di squilibrio patrimoniale ha origine con i primi tre finanziamenti contratti dall'istante e, in particolar modo, con l'evento del [REDACTED] il quale ha generato i contenziosi descritti con le società assicuratrici.

Evento questo che, di per sé, potrebbe senza dubbio rientrare all'interno della teoria del cosiddetto "Shock esogeno", ovvero di quell'evento esterno, estrinseco e imprevedibile, generatore di una colpa lieve o di un'assenza della stessa, previsto nel vigore della vecchia Legge 3/2012.

Infatti nei primi due casi, e precisamente con il finanziamento Deutsche Bank (2016) e Barkley, cui si è surrogata la compagnia assicuratrice NET INSURANCE, il debito residuo nasce dalla mancata copertura assicurativa, la quale ha determinato i contenziosi di cui sopra.

Nel terzo caso, e precisamente il Finanziamento BBVA Finanzia, il quale ha ceduto il credito ad AK NORDIC AB, il debito residuo nasce dalla reiterata depressione in cui si è imbattuto l'istante a seguito delle [REDACTED]

Tanto detto è innegabile che, a fronte dei contenziosi succedutisi nel tempo, il debitore ponesse un legittimo affidamento sull'esito favorevole degli stessi.

Era fermamente convinto che i contratti stipulati con le società assicuratrici lo tutelassero in relazione ai finanziamenti in precedenza contratti, tanto da stipulare nel 2019 e 2021, **quindi antecedentemente alla cristallizzazione dell'attuale debito, quest'ultimo generatosi dalla conclusione dei giudizi che lo hanno riguardato**, i finanziamenti BNL e Prestitalia per i quali ad oggi non risultano rate insolute.

Tuttavia, come già analizzato in precedenza, nelle controversie instaurate dal debitore, e che hanno generato i contenziosi con le compagnie assicuratrici, lo stesso è risultato soccombente.

Infatti, il debito con la Deutsche Bank si è consolidato a seguito della [REDACTED]

Il Debito con la Barkley, cui si è surrogata la compagnia assicuratrice NET INSURANCE, si è consolidato con la [REDACTED]

Sentenza quest'ultima che, come dichiarato dallo stesso, non verrà impugnata per scongiurare eventuali ulteriori spese per le quali il debitore non riuscirebbe a far fronte.

Sulla base delle predette considerazioni si può affermare che volendosi ancorare il concetto di meritevolzza alla concezione più restrittiva, ancorché vigente prima dell'entrata in vigore del CCII, si configurerebbe già l'esistenza di un'assenza di colpa. Quest'ultima data dall'evento esterno, estrinseco ed imprevedibile (Shock esogeno) quale il fenomeno depressivo che ha determinato il congedo assoluto e i successivi contenziosi a questo ricollegabili.

Tale assenza di colpa emergerebbe ancor di più qualora si indaghi il fenomeno nella sua nuova concezione, così come scaturente dal nuovo Codice della Crisi di Impresa, il quale impone di indagare il fenomeno in un'ottica più dinamica rispetto alla vecchia concezione, avendo riguardo, anche e soprattutto, al comportamento del finanziatore, al momento dell'erogazione del finanziamento, e non solo alla eventuale causa isolata e scatenante dell'indebitamento.

Si aggiunge che dall'analisi della documentazione consegnata e che lo scrivente professionista ha potuto verificare attraverso l'accesso alle banche dati pubbliche, è possibile ritenere che il comportamento del sig. Basiricò non costituisce atto in frode ai creditori, laddove la nozione di 'atti in frode', intende un comportamento con valenza ingannevole e presuppone che il debitore *abbia occultato situazioni di fatto idonee ad influire sul giudizio dei creditori*.

(3)

SITUAZIONE PATRIMONIALE

3.1) Nucleo familiare e informazioni economico patrimoniali

Il debitore non è sposato, non ha figli (**Rinvio All. 6 Proposta**) e vive in un immobile di proprietà della madre, concesso dapprima in comodato d'uso (**Rinvio All. 7 Proposta**) e successivamente locato, in data 1.11.2023, con canone pattuito pari ad €. 500,00 (**Rinvio All. 8 Proposta**).

Sul punto il sottoscritto sottolinea quanto segue.

Come evincibile dalla documentazione che si allega, il predetto contratto di affitto è stato siglato in data 01.11.2023, quindi successivamente alla presentazione dell'istanza di accesso alla procedura e alla successiva nomina del sottoscritto gestore.

Il sottoscritto pertanto a seguito del reperimento di tutta la documentazione volta ad attestare la veridicità dei dati allegati alla proposta avanzata dall'istante, provvedeva a predisporre la presente relazione particolareggiata sulla base di un attivo liquidabile che, evidentemente, non tenesse in considerazioni i costi afferenti il contratto di affitto non ancora in essere.

Tuttavia, nel mese di ottobre, a seguito di interlocuzione con il debitore, veniva comunicato al sottoscritto la volontà della madre di siglare il predetto contratto.

Il Basiricò ha dichiarato che, a fronte del comodato d'uso gratuito, sosteneva economicamente, già da qualche mese, [REDACTED] attraverso spese correnti di natura alimentare nonché spese mediche.

Le ragioni della transizione tra comodato d'uso gratuito e contratto di locazione, spiega, sono da annoverarsi alla circostanza che la proposta che si stava costruendo avrebbe determinato un sacrificio economico mensile tale, che non avrebbe più permesso allo stesso di potere sostenere economicamente

la [REDACTED] fintanto che non fosse avvenuta la naturale scadenza della proposta eventualmente omologata.

Il debitore, infatti, era informato della cifra mensile, evidentemente superiore a quella odierna, che avrebbe dovuto approntare per la sostenibilità della proposta che si intendeva offrire ai creditori.

Il sottoscritto ha indagato pertanto sulla veridicità di quanto affermato dal debitore attraverso il reperimento di altra documentazione.

Nello specifico:

- 1) documentazione afferente la situazione economica [REDACTED] al fine di valutare se la stessa fosse annoverabili tra i soggetti “economicamente deboli” e meritevoli di assistenza economica.
- 2) analisi degli estratti conto del Basiricò, riferibili alle ultime mensilità, al fine di valutare la natura e la tipologia delle spese sostenute.

In merito al punto 1

Nel caso di specie il debitore ha fornito cedolini INPS 2022-2023 da cui ci evince che per il 2022 la madre percepiva una pensione [REDACTED] per il 2023 [REDACTED] (Al. 0-18).

Tali importi risultano, come da prospetto sottostante, essere addirittura inferiori alla soglia mensile di povertà assoluta ISTAT.

PROSPETTO 8_1. Soglie mensili di povertà assoluta per alcune tipologie familiari e tipo di comune. Anni 2021 (a)-2022, valori in euro

Tipologia familiare	2021			2022		
	Centro area metropo litana	Periferia area metropo litana e comuni con 50.001 abitanti e più	Altri comuni fino a 50.000 abitanti (diversi dai comuni periferia)	Centro area metropo litana	Periferia area metropo litana e comuni con 50.001 abitanti e più	Altri comuni fino a 50.000 abitanti (diversi dai comuni periferia)
1 comp. 18-29	707,23	679,25	664,87	778,54	750,34	746,84
1 comp. 30-59	658,26	630,27	615,90	726,02	697,82	694,32
1 comp. 60-74	610,25	582,27	567,89	679,36	651,16	647,66
1 comp. 75+	559,85	531,87	517,49	626,37	598,17	594,67

In merito al punto 2

L’obiettivo dell’analisi relativa agli estratti conto del debitore, afferenti le ultime mensilità, è stato quello di valutare se quanto asserito dallo stesso rispondesse al vero.

Dall’analisi degli ultimi estratti conto forniti dal debitore emergono importi elevati per l’acquisto di alimentari e farmaci.

Ora, considerando che il debitore spende in media, per il proprio sostentamento, €. 300,00 per spese alimentari ed €. 40,00 di farmaci e visite mediche, per un totale di 340 € (Cfr. Tabella 4), è evidente dall'analisi delle ultime mensilità, l'esborso maggiore che sostiene per il sostentamento della madre.

Si riportano le ultime tre mensilità del 2023 a disposizione del sottoscritto. (All. 0-19)

ANNO	MESE	IMPORTO/€
2023	GENNAIO	739,56
	FEBBRAIO	741,18
	MARZO	702,91

Tanto detto, si evince che il Basiricò, ancora prima del vincolo contrattuale siglato per la locazione dell'immobile, fosse legato dal vincolo di solidarietà familiare, previsto tra l'altro dall'art. 433 cc.

L'articolo 433 e ss c.c., contengono infatti le disposizioni di legge che impongono ai figli di prestare ai genitori la necessaria assistenza economica.

La loro applicazione presuppone che il genitore anziano si trovi in uno stato di bisogno e sia incapace di provvedere ai bisogni economici non disponendo o avendo redditi non sufficienti a fare fronte alle proprie necessità.

Esso si fonda un rapporto etico di solidarietà familiare. Trattasi nello specifico di un diritto di solidarietà che si realizza attraverso la cooperazione altrui.

In simili casi i figli sono tenuti per legge a versare ai genitori i cosiddetti alimenti.

Obbligo che deve essere ripartito in modo equo tra i figli secondo le rispettive capacità economiche.

Nel caso di specie, vista l'attuale e precaria condizione [REDACTED] (All. 0-20; 0-21), è il Basiricò colui il quale provvede al sostentamento [REDACTED]

Si allega in proposito modello Isee del debitore (All. 0-22).

Di fatto, al netto dei finanziamenti in corso, regolarmente pagati (BNL-PRESTITALIA), la pensione del debitore si esauriva, ogni mese, per il sostentamento suo e [REDACTED]

Verosimilmente, dalla documentazione prodotta dal debitore si può affermare che già prima della stipulazione del contratto di affitto, il signor. Basiricò avesse costi di circa 400 euro per il sostegno economico [REDACTED]

3.2 Beni immobili e mobili registrati

Il debitore non è titolare di beni immobili (Rinvio All. 9 proposta), né mobili registrati (Rinvio All. 10 proposta) - (All. 0-23).

3.3 Situazione reddituale

A seguito del congedo assoluto percepisce una pensione di circa 1.522,74 euro netti al mese (**Rinvio All. 17 proposta - CU 2023**).

Si rappresenta che, attualmente, sulla pensione dell'istante, vengono mensilmente trattenute alcune rate di finanziamenti contratti.

Come indicato all'interno della proposta formulata dal debitore, è richiesta la sospensione dei finanziamenti in corso di pagamento, al fine di garantire la par condicio creditorum.

Nello specifico:

- finanziamento contratto con **BNL**, la cui rata mensile ammonta ad € 127,00.
Data inizio 09-10.2019;
Data fine 05.11.2029;
- cessione del quinto dello stipendio a seguito di finanziamento contratto con **PRESTITALIA SPA**, la cui rata mensile ammonta ad € 262,00.
Data inizio 01.10.2021;
Data fine 30.09.2031.

A seguire, invece, si presenta un prospetto riassuntivo di verifica dei dati reddituali e delle spese medie mensili stimate.

Dati Redditali

Dal punto di vista reddituale, sulla base dell'ultima Certificazione Unica disponibile (2023) (**Cfr. All. 17 proposta**), la pensione si attesta, al netto di IRPEF e Addizionali, in €. 1.522,74 per 12 mensilità, configurandosi quindi un imponibile netto pari ad €. 18.272,95 sulla base del seguente calcolo:

IMPONIBILE PENSIONE: €. 23.254,97 -

IRPEF NETTA: €. 4.506,40 -

ADD. REGIONALE: €. 286,04 -

ACCONTO ADD. COMUNALE: €. 131,77 -

SALDO ADD. COMUNALE: €. 55,81 -

CONGUAGLIO: €. 2,00 =

TOT: 18.272,95

Tabella 4: Spese medie mensili

FINANZIAMENTI IN CORSO	MESE	ANNO
PRESTITALIA CESSIONE QUINTO	262,00 €.	3.144,00 €.
FINANZIAMENTO BNL	127,00 €.	1.524,00 €.
TOT 1	389,00 €.	4.668,00 €.
SPESE PER VIVERE	MESE	ANNO
SPESE ALIMENTARI	300,00 €.	3.600,00 €.
ABBIGLIAMENTO E CALZATURE	40,00 €.	480,00 €.
SANITARI E PRODOTTI CASALINGHI	40,00 €.	480,00 €.
TARI	35,00 €.	420,00 €.
FARMACI E VISITE MEDICHE	40,00 €.	480,00 €.
UTENZE LUCE/ACQUA/GAS	160,00 €.	1.920,00 €.
TELEFONIA e ADSL	20,00 €.	240,00 €.
MOBILI, ARTICOLI SERVIZI CASA	35,00 €.	420,00 €.
SPESE C/C	10,00 €.	120,00 €.
TEMPO LIBERO	60,00 €.	720,00 €.
TRASPORTI	60,00 €.	720,00 €.
AFFITTO	500,00 €.	6.000,00 €.
TOTALE 2	1.300,00 €.	15.600,00 €.

Si precisa che le spese medie mensili, con esclusione del contratto di affitto regolarmente registrato e di importo certo pari ad €. 500,00 sono state quantificate in contraddittorio con il debitore.

Pertanto, calcolando che l'istante spende in media 1.300,00 € al mese per il proprio sostentamento, e considerando che ad oggi lo stesso percepisce una pensione di circa 1.522, 00 € al mese, il debitore intende mettere a disposizione una somma mensile pari ad **€. 222,00 per 6 anni e 6 mesi (78 mesi).**

L'importo totale messo a disposizione del ceto creditorio ammonterà pertanto ad **€. 17.316,00.**

Tabella 5

REDDITO MENSILE DISPONIBILE PER PIANO	€. 222,00 x 78 mesi
TOT.	€. 17.316,00

(4)

ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELL'INCAPACITÀ DEL DEBITORE A ADEMPIERE ALLE OBBLIGAZIONI ASSUNTE.

Nella valutazione delle ragioni dell'incapacità del Debitore ad adempiere a tutte le obbligazioni assunte nel corso degli anni, un ruolo senza dubbio di rilievo, assume la considerazione delle necessità a far fronte alla soddisfazione dei bisogni primari essenziali, come il diritto alla salute e ad un'esistenza dignitosa.

Da tale punto di vista, si è tenuto conto del dato riferito la spesa media mensile effettiva sostenuta dal debitore, afferente le sole spese indispensabili per il sostentamento.

Come suesposto, il debitore ha contratto negli anni diversi finanziamenti.

1) 2006 DEUTSCHE BANK S.p.A (SCADUTO);

- 2) 2008 BARCLAYS S.p.A (**SCADUTO**): surroga di NET INSURANCE con diritto di rivalsa;
- 3) 2013 BBVA FINANZIA (**SCADUTO**): debito ceduto alla cessionaria AK NORDIC;
- 4) 2017 PRESTITALIA SPA. (**FINANZIAMENTO ESTINTO ANTICIPATAMENTE**)
- 5) 2019 BNL (**IN CORSO**): Finanziamento credito al consumo con addebito su C/co (in corso)
- 6) 2021 PRESTITALIA SPA (**IN CORSO**): Cessione del quinto che estingue anticipatamente il 2017.

Trattasi pertanto di finanziamenti effettuati in una forbice temporale di 15 anni, due dei quali, 2006 (punto 1) e 2013 (punto 3), risultano inseriti in CR della Banca d'Italia come crediti in sofferenza conclamata.

Nel linguaggio della CR si parla di sofferenza quando il cliente è valutato dalla banca o dalla società finanziaria come "insolvente", ossia non in grado, in modo definitivo, di saldare il proprio debito.

La classificazione in sofferenza è il risultato della valutazione della situazione finanziaria complessiva del cliente ed è indipendente dall'accertamento dell'insolvenza in sede giudiziaria; quindi si può essere classificati in CR come debitori in sofferenza anche senza un accertamento giudiziario di insolvenza.

In considerazione di quanto sopra, risulta evidente che, prevedendo la procedura in oggetto l'individuazione del passivo e attivo complessivo facente capo al debitore istante, vi sia l'oggettiva impossibilità dello stesso, a seguito della verificata insussistenza di adeguata capacità reddituale, di onorare la **totalità** degli impegni finanziari già scaduti e a scadere.

Tanto detto, se è vero che la situazione di perdurante squilibrio prevista nel concetto di sovraindebitamento implica che non è sufficiente che il debitore sia indebitato, condizione nella quale una azienda o una persona possono trovarsi, pur restando in grado di pagare i debiti; è altrettanto vero che si deve verificare una sproporzione tra le risorse disponibili e, come nel caso di specie, gli impegni assunti, tale da non permettere di assolvere gli impegni secondo i normali tempi e le normali condizioni delle contrattazioni. Non deve nemmeno trattarsi di una situazione risolvibile con i normali strumenti, ma di una situazione che non permette di pensare ad altre soluzioni future.

Va quindi valutata la situazione complessiva di incapacità di adempiere e non la situazione di raffronto con il singolo debito in quanto il debitore, come nel caso di specie, giunge al sovraindebitamento con rilevanti e remoti debiti scaduti, senza avere allo stato i mezzi finanziari sufficienti per adempiere.

(5)

CONCESSIONE DEI FINANZIAMENTI E MERITO CREDITIZIO DEL DEBITORE.

(Valutazione ai sensi dell'art.9 comma 3-bis lettera (e) comma legge n.176/2020).

Lo stato di crisi finanziaria ed economica del Debitore appare, limitatamente ad alcune ipotesi, come una situazione a conoscenza degli Istituti Finanziatori.

Infatti, Banche, società finanziarie e altri intermediari che concedono finanziamenti e garanzie o ricevono garanzie (o acquistano da altri intermediari finanziamenti o garanzie già registrati) sono tenuti per legge a partecipare alla CR con l'invio di informazioni.

Essi vengono definiti “intermediari partecipanti alla CR”.

Per ciascun cliente, la CR raccoglie ogni mese informazioni da tutti gli intermediari partecipanti; una volta raccolte queste informazioni, la CR le “restituisce”, sempre ogni mese, agli intermediari partecipanti, in modo tale che essi siano a conoscenza dell'indebitamento complessivo dei loro clienti e della regolarità o meno dei loro pagamenti.

Per ciò che attiene l'iscrizione in banca dati Pubblica CRIF avviene sulla base di una convenzione tra la stessa Banca dati e gli Istituti Finanziatori; convenzione, come logico, prevede sia la comunicazione che la rilevazione di eventuali altri finanziamenti già ottenuti dal richiedente. È, infatti, prassi e regola del sistema finanziario, prima di procedere a nuove erogazioni, attingere informazioni dalle banche dati per valutare correttamente il “merito creditizio” previsto dall'art. 124 bis del Testo Unico Bancario.

Nella fattispecie, quindi, in relazione ai finanziamenti in oggetto, è necessario una valutazione sul “merito creditizio” previsto dall'art. 124 bis del Testo Unico Bancario che, al comma 1, recita “Prima della conclusione del contratto di credito, il finanziatore valuta il merito del consumatore sulla base di informazioni adeguate, se del caso fornite dal consumatore stesso e, ove necessario, ottenute consultando una banca dati pertinente”.

Tale preventiva valutazione del merito creditizio è stata introdotta dall'Art. 8 della direttiva n° 2008/48/CR del Parlamento Europeo.

La disposizione deve inoltre essere posta in relazione anche al 5° comma dell'art. 124 T.U.B., il quale prevede che gli istituti finanziatori hanno l'obbligo di fornire a chi abbia richiesto un finanziamento “mezzi informativi adeguati, in modo che possa valutare se il contratto di credito proposto sia adatto alle esigenze e alla sua situazione finanziaria”.

L'obbligo che incombe sul finanziatore di valutare il merito creditizio del consumatore è anche finalizzato a tutelare colui che ha formulato la richiesta di finanziamento (ordinanza ABF, Collegio di Roma, n. 153 del 2013; decisione ABF, Collegio di Milano, n. 2464 del 2013). “Non vi è dubbio che la violazione di tale obbligo determini il diritto del cliente di essere risarcito del danno cagionatogli” (ABF, collegio di Roma decisione 4440 del 20/8/2013).

Nella fattispecie quindi, alcuni istituti erogatori erano a conoscenza dello stato di difficoltà finanziaria del richiedente in stato di sovraindebitamento.

Si aggiunge che, ai sensi dell'art. 68, comma 3 CII, è necessario valutare se, **“ai fini della concessione del finanziamento, il soggetto finanziatore abbia tenuto conto o meno del merito creditizio del debitore, con deduzione dell'importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita, in relazione al suo reddito”**

disponibile. A tal fine si ritiene idonea una quantificazione non inferiore all'ammontare dell'assegno sociale, moltiplicato per un parametro corrispondente al numero dei componenti del nucleo familiare della scala di equivalenza dell'ISEE prevista dal regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n.159".

In tale contesto, è sicuramente idonea a rientrare nella suddetta valutazione anche l'erogazione fatta a soggetto che all'epoca non si trovava in forte "difficoltà".

Sul punto il testo normativo non lascia margini di dubbio in quanto tra i presupposti necessari di applicazione della regola non compare- né risulta in qualche modo evincibile – quello della sussistenza della decozione del debitore al tempo della valutazione rilevante.

Infatti- e al di là delle ipotesi di credito a soggetto ormai decotto o comunque già gravato di troppi debiti- la negligente valutazione può cadere su tanti diversi profili, non circoscritti ad un preordinato elenco.

Anche perché a rilevare dovrebbe essere non solo la valutazione del merito di credito al tempo dell'erogazione, ma pure quella successiva, relativa allo svolgimento dello stesso (monitoraggio).

Tanto detto, procedendo con il calcolo il sottoscritto ha fatto riferimento a tutti i finanziamenti contratti dal debitore nel corso degli anni.

Il numero dei componenti del nucleo familiare preso in considerazione per il calcolo del coefficiente di equivalenza ISEE è di 1 componente in quanto il debitore come risulta dal certificato di stato di famiglia non è sposato e non ha figli.

Tabella 6: Coefficiente equivalenza ISEE

QUESITO	RISPOSTA	COEFFICIENTE
Numero componenti nucleo familiare	1	1,00
COEFFICIENTE TOTALE PER LA SCALA DI EQUIVALENZA		1,00

Una volta determinato il coefficiente, si valutano cronologicamente i debiti contratti, al fine di evidenziare se il soggetto finanziatore ha tenuto conto del merito creditizio all'atto della concessione.

L'ammontare mensile necessario affinché il debitore possa mantenere un dignitoso tenore di vita è stato calcolato moltiplicando l'assegno sociale rapportato a 12 mensilità e il coefficiente ISEE, calcolato in precedenza. I valori degli assegni sociali sono stati reperiti dalla banca dati dell'INPS e sono relativi agli anni di concessione dei finanziamenti.

Dal calcolo effettuato, come da prospetto di seguito riportato, il merito creditizio non sempre sembra essere rispettato dai diversi creditori

Tabella 7

DEBITO	(A) Reddito mensile netto disponibile rapportato a 12 mensilità	Data di Erogazione	Valore dell'assegno sociale mensile rapportato a 12 mensilità	Coefficiente ISEE	(B) Ammontare mensile necessario per un dignitoso tenore di vita	(C) Importo complessivo di rate mensili comprensivo dei finanziamenti precedenti	Residuo reddito mensile (A-B-C)	Merito creditizio
(1) DEUTSCHE BANK	1.200,00	2006 (10 ANNI)	413,53	1,0	413,53	314,94	471,53	SI

Il merito creditizio è rispettato in quanto come si evince dal prospetto, calcolando l'importo dell'assegno sociale 2006, pari ad €. 413,53, sommato alla rata mensile afferente il finanziamento, pari ad €. 314,94 (Cfr Allegato 0-5)), restava nella disponibilità del debitore una somma mensile pari ad €. 471,53, a fronte di un reddito mensile netto pari ad €. 1.200,00 (Cfr. [Richiesta finanziamento/delega di pagamento All. n. 0-24](#)).

Quindi, seguendo il prospetto avremo:

1.200,00 (A- Redd. Mensile) -

413,53 (B - Assegno sociale 2006) -

314,94 (C - Rata finanziamento) = **471,53**

Tabella 8

DEBITO	(A) Reddito mensile netto disponibile rapportato a 12 mensilità	Data di Erogazione	Valore dell'assegno sociale mensile rapportato a 12 mensilità	Coefficiente ISEE	(B) Ammontare mensile necessario per un dignitoso tenore di vita	(C) Importo complessivo di rate mensili comprensivo dei finanziamenti precedenti	Residuo reddito mensile (A-B-C)	Merito creditizio
(2) BARKLAY	1.709,90	2008 (10 ANNI)	428,97	1,0	428,97	338,00 + 314,94 <hr/> <u>652,94</u>	627,99	SI

Il merito creditizio è rispettato in quanto come si evince dal prospetto, calcolando l'importo dell'assegno sociale 2008, pari ad €. 428,97, sommato alla rata mensile afferente il finanziamento, pari ad €. 338,00, cui si aggiungono €. 314,94 afferente finanziamento Deutsche Bank ancora in essere all'epoca dei fatti (2008), restava nella disponibilità del debitore una somma mensile pari ad €. 627,99, a fronte di un reddito mensile netto pari ad €. 1.709,90 (Cfr. Allegato 0-8).

Si aggiunge che come emerge dal predetto allegato (ultima pagina "atto di benessere") la Barklay provvedeva ad estinguere un precedente finanziamento Carifin Italia Spa, con rata pari ad €. 253,00 e con scadenza il giorno 01/02/2013.

Quindi, seguendo il prospetto avremo:

1.709,90 (A - Redd. Mensile) -

428,97 (B - Assegno sociale 2008) -

652,94 (C - Rata finanziamenti) = **627,99**

Tabella 9

DEBITO	(A) Reddito mensile netto disponibile rapportato a 12 mensilità	Data di Erogazione	Valore dell'assegno sociale mensile rapportato a 12 mensilità	Coefficiente ISEE	(B) Ammontare mensile necessario per un dignitoso tenore di vita	(C) Importo complessivo di rate mensili comprensivo dei finanziamenti precedenti	Residuo reddito mensile (A-B-C)	Merito creditizio
(3) BBVA FINANZIA (AK NORDIK)	1.000,00 + TFS: €36.023,64	2013 (7 ANNI)	479,15	1,0	479,15	359,00+ 314,94 <hr/> <u>673,94</u>	-153,09 + TFS	SI

Nel caso specifico, nonostante un reddito mensile netto pari circa €. 1.000,00, il merito creditizio sembrerebbe essere rispettato dal creditore in quanto si ipotizza che lo stesso abbia evinto dal CUD 2013, afferente l'anno d'imposta 2012 (**Cfr. Allegato 17 proposta**), l'erogazione dell'indennità di fine rapporto pari ad €. 36.023,64, al netto di ritenuta pari ad €. 8.182,32.

Tabella 10

DEBITO	(A) Reddito mensile netto disponibile e rapportato a 12 mensilità	Data di Erogazione	Valore dell'assegno sociale mensile rapportato a 12 mensilità	Coefficiente ISEE	(B) Ammontare mensile necessario per un dignitoso tenore di vita	(C) Importo complessivo di rate mensili comprensivo dei finanziamenti precedenti	Residuo reddito mensile (A-B-C)	Merito creditizio
(4) PRESTITALIA	1.430,00	2017 (10 ANNI)	485,40	1,0	485,40	260,00+ 359,00 314,94 <hr/> <u>933,94</u>	10,66	SI

Il merito creditizio sembra essere rispettato in quanto come si evince dal prospetto, calcolando l'importo dell'assegno sociale 2017, pari ad €. 485,40, sommato alla rata mensile afferente il finanziamento Prestitalia, pari ad €. 260,00, cui si aggiungono €. 359,00 afferente finanziamento BBVA FINANZIA nonché il finanziamento Deutsche Bank, pari ad €. 314,94, ancora sub iudice nel procedimento di cui al N. RG. 225/2014, restava nella disponibilità del debitore una somma mensile pari ad €. 10,66, a fronte di un reddito mensile netto pari ad €. 1.430,00 (**Rinvio Allegato 17 Proposta - CU 2018 -**).

Nel caso di specie, il finanziamento sottoscritto con Barclays non viene preso in considerazione ai fini del merito creditizio del creditore Prestitalia in quanto, come precisato al punto 2.2 della presente relazione, nell'anno 2017 la compagnia di assicurazione Net Insurance si surrogava al debitore Basiricò estinguendo il debito nei confronti di Barclays. Pertanto non vi è segnalazione né in CRIF, né in Centrale Rischi Banca d'Italia.

Quindi, seguendo il prospetto avremo:

- 1.430,00 (A - Redd. Mensile) -
- 485,40 (B - Assegno sociale 2017) -
- 993,94 (C - Rata finanziamenti) = **10,66.**

Tabella 11

DEBITO	(A) Reddito mensile netto disponibile rapportato a 12 mensilità	Data di Erogazione	Valore dell'assegno sociale mensile rapportato a 12 mensilità	Coefficiente ISEE	(B) Ammontare mensile necessario per un dignitoso tenore di vita	(C) Importo complessivo di rate mensili comprensivo dei finanziamenti precedenti	Residuo reddito mensile (A-B-C)	Merito creditizio
(5) BNL	1.470,00	2019	496,15	1,0	496,15	127,00+ 260,00+ 359,00+ 314,94 <u>1.060,94</u>	-86,79	NO

Il merito creditizio non sembra essere rispettato in quanto come si evince dal prospetto, calcolando l'importo dell'assegno sociale 2019, pari ad €. 496,15, sommato alla rata mensile, pari ad €. 127,00, afferente il finanziamento BNL, il finanziamento Prestitalia, pari ad €. 260,00, cui si aggiungono €. 359,00 afferente finanziamento BBVA FINANZIA, nonché il finanziamento Deutsche Bank pari ad €. 314,94, ancora sub iudice a seguito di causa iscritta innanzi alla [REDACTED] non restava nella disponibilità del debitore alcuna somma mensile, a fronte di un reddito mensile netto pari ad €. 1.430,00 (**Rinvio Allegato 17 Proposta - CU 2020 -**).

Quindi, seguendo il prospetto avremo:

- 1.470,00 (A - Redd. Mensile) -
- 496,15 (B - Assegno sociale 2019) -
- 1.060,94 (C - Rata finanziamenti) = - **86,79.**

Tabella 12

DEBITO	(A) Reddito mensile netto disponibile rapportato a 12 mensilità	Data di Erogazione	Valore dell'assegno sociale mensile rapportato a 12 mensilità	Coefficiente ISEE	(B) Ammontare mensile necessario per un dignitoso tenore di vita	(C) Importo complessivo di rate mensili comprensivo dei finanziamenti precedenti	Residuo reddito mensile (A-B-C)	Merito creditizio
PRESTITALIA	1.471,52	2021	460,28	1,0	460,28	262,00+ 127,00 375,00+ 314,94 <hr/> 1.078,94	- 67,70	NO

Come emerge dalla Visura Crif, tale finanziamento ha rinegoziato, ed estinto anticipatamente, la precedente cessione del quinto contratta con Prestitalia Spa in data 01.08.2017, con scadenza in data 15.09.2021.

L'attuale finanziamento ha durata fino al 2031 con una rata di €. 262,00 superiore, quindi, di €. 2,00 rispetto al precedente finanziamento rinegoziato.

Ora, nel caso di specie, tale rinegoziazione non ha fatto altro che aggravare una situazione di dissesto conclamata di cui l'istituto di credito non poteva non tenere conto.

Pertanto, a parere dello scrivente, non risulta essere rispettato il merito creditizio.

Quindi, seguendo il prospetto avremo:

1.471,52 (A - Redd. Mensile) -

460,28 (B - Assegno sociale 2021) -

1.078,94 (C - Rata finanziamenti) = - **67,70.**

(6)

ESPOSIZIONE DELLA PROPOSTA

La proposta è stata elaborata con l'intento di:

- assicurare ai creditori, dandone inoltre certezza, una quota di rientro del loro credito;
- dare stabilità e certezza al pagamento dei debiti assunti dal sovra-indebitamento assicurando comunque un dignitoso tenore di vita;
- trovare il migliore equilibrio possibile dei debiti tra il reddito disponibile e il debito sostenibile utilizzando gli strumenti previsti dal nuovo CCII.

In virtù di quanto sopra, ed in considerazione delle previsioni circa la possibilità per il Debitore di poter mantenere una capacità reddituale all'incirca pari a quella minima necessaria, **lo stesso propone, per tutti i finanziamenti e i debiti in essere, di cui si è dato il dettaglio analitico, la percentuale di soddisfazione indicata nella sottostante tabella.**

Tabella 13

Debito	Creditore	Debito residuo	% soddisfazione ipotesi piano	Valore del debito consolidato	% Stralcio
SPESE PROCEDURA	1) OCC	(Pred.) €. 3.193,11	100%	€. 3.193,11	0%
ONORARIO	2) AVV. MUCCIOLI	(Priv) €. 7.801,04	13%	€. 1.014,13	87%
		(Chir) €. 893,85	11,5%	€. 102,80	88,5%
CESSIONE QUINTO (2006)	3) DEUTSCHE BANK	(Chir.) €. 24.432,22	11,5%	€. 2.809,70	88,5%
SURROGA A BARCLEYS	4) NET INSURANCE	(Chir.) €. 27.327,37	11,5%	€. 3.142,65	88,5%
CESSIONARIA BBVA FINANZIA	5) AK NORDIK AB	(Chir.) €. 28.263,54	11,5%	€. 3.250,30	88,5%
PRESTITO PERSONALE	6) BNL	(Chir.) €. 6.870,00	11,5%	€. 790,05	88,5%
CESSIONE QUINTO	5) PRESTITALIA	(Chir.) €. 24.104,00	11,5%	€. 2.771,00	88,5%
CARICHI ISCRITTI A RUOLO	6) ADER di cui:	€. 1.010,32 così suddivisi:			
	- COMUNE TRAPANI Contravvenzione CdS	€. 400,86	11,5%	€. 46,00	88,5%
	- MIN. GIUSTIZIA Recupero multe e ammende Recupero spese processuali	€. 503,58	11,5%	€. 57,91	88,5%
	- MIN. SALUTE Avviso di addebito	€. 100,00	11,5%	€. 11,5 – 11,5%	88,5%
	ONERI RISCOSSIONE	€. 60,91	11,5%	€. 7,00 – 11,5%	88,5%
TOTALE PREDEDUZIONE		€. 3.193,11		€. 3.193,11	
TOTALE PRIVILEGIO		€. 7.801,04		€. 1.014,13	
TOTALE CHIROGRAFO		€. 112.901,30		€. 12.988,91	
TOTALE COMPLESSIVO		€. 123.895,45		€. 17.196,15	

(7)

**GIUDIZIO SULLA COMPETENZA E ATTENDIBILITA' DELLA
DOCUMENTAZIONE DEPOSITATA A CORREDO DELLA PROPOSTA,
NONCHE' SULLA PROBABILE CONVENIENZA DEL PIANO RISPETTO
ALL'ALTERNATIVA LIQUIDATORIA.**

Ai fini del completamento della proposta di Piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore, è indispensabile il deposito della presente Relazione redatta dallo scrivente professionista nominato dall'OCC ai sensi e per gli effetti dell'art. 68, comma 2, nuovo CCII.

Poiché è stato proposto un Piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore, si rende necessario che lo scrivente professionista verifichi che, ai creditori, sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione.

Sulla scorta delle indagini svolte dal sottoscritto professionista incaricato, nonché della disamina del contenuto della proposta di Piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore presentata, è possibile affermare che la documentazione fornita dal Debitore, sig. Basiricò Claudio a corredo della proposta risulta essere completa ed attendibile.

Nel caso di specie non sussiste alcuna alternativa liquidatoria su cui i creditori possano soddisfarsi, ragion per cui la presente proposta deve necessariamente intendersi più favorevole di qualsiasi altra alternativa possibile.

Tabella 14: Sintesi Piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore

A - Reddito mensile attuale	€. 1.522,00	
B - Spese mensili	€. 1.300,00	
Reddito mensile disponibile per piano (A-B)	€. 222,00	
C- RATE MENSILI	ATTUALI	POST OMOLOGA
	€. 389,00 PRESTITALIA E BNL	€. 222,00 TOTALITA' CREDITORI
RAPPORTO RATA REDDITO DISPONIBILE [C/(A-B)]	175,22%	100%
RAPPORTO RATA REDDITO ATTUALE (C/A)	25,5%	14,58 %
REDDITO MENSILE PER SPESE (A-C)	€. 1.133,00	€. 1.300,00

Come si evince da questa tabella la rata del Piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore si attesta al 14,58% della capacità reddituali del debitore, al di sotto del 35% del "merito creditizio", come previsto dal T.U.B. ex. art. 124 BIS.

(8)

RIEPILOGO PROPOSTA E TEMPISTICHE PER LA RIPARTIZIONE DELL'ATTIVO LIQUIDABILE

Le ripartizioni ai creditori avverranno semestralmente entro l'ultimo giorno di ogni semestre.

Il debitore verserà sul conto corrente della procedura una somma mensile totale pari ad €. 222,00 per 12 mensilità.

I creditori verranno soddisfatti sulla base del grado di privilegio.

Il primo creditore ad essere soddisfatto sarà pertanto il credito in prededuzione; seguirà il creditore privilegiato e, a seguire, il credito indicato in chirografo.

Gli importi da liquidare semestralmente saranno i seguenti

1° anno post omologa:

1° semestre: €. 1.332,00 Prededuzione – OCC;

2° semestre: €. 1.332,00 Prededuzione – OCC;

2° anno dall'omologa

1° semestre: €. 1.332,00 di cui:

€. 529,11 Prededuzione – OCC;

€. 802,89 Privilegio – Avv. Muccioli;

2° semestre: €. 1.332,00 di cui:

€. 211,24 Privilegio – Avv. Muccioli;

€. 1.120,76 Chirografo;

3° anno dall'omologa

1° semestre: €. 1.332,00 Chirografo

2° semestre: €. 1.332,00 Chirografo

4° anno dall'omologa

1° semestre: €. 1.332,00 Chirografo

2° semestre: €. 1.332,00 Chirografo

5° anno dall'omologa

1° semestre: €. 1.332,00 Chirografo

2° semestre: €. 1.332,00 Chirografo

6° anno dall'omologa

1° semestre: €. 1.332,00 Chirografo

2° semestre: €. 1.332,00 Chirografo

7° anno dall'omologa

1° semestre: €. 1.332,00 Chirografi.

seguito [REDACTED] oltre che sotto [REDACTED] a seguito della [REDACTED]
[REDACTED]

Per tutti questi motivi si reputa che la tempistica del piano e l'attivo liquidabile generato, tenuto conto dell'età del debitore e della situazione clinica dello stesso sia confacente al caso di specie, permettendo di soddisfare la causa concreta tipica della procedura in esame, traducendosi questa nella duplice finalità di "ristrutturazione del debito" e di "soddisfazione del credito" e ponendosi lo stesso piano in perfetta aderenza con la giurisprudenza maggioritaria secondo cui è ammissibile superare il limite di 5 anni dettato dalla Legge Pinto, qualora una maggiore durata sia atta a favorire la soddisfazione dei creditori.

Si significa, altresì, che il debitore ha fatto istanza di accesso al Fondo previsto dall'art. 13, comma 16 della Legge di stabilità Regione Siciliana 2022-2024, al fine di ottenere il contributo a fondo perduto dell'importo fisso forfettario di €. **2.500,00**.

Infatti, come previsto dal D.A. n. 32/2023 l'assessorato all'economia della Regione Siciliana ha previsto all'art. 2 che *"Il consumatore sovraindebitato, definito all'articolo 2, comma 1, lettera e) del D.Lgs. 12/01/2019 n. 14, residente in Sicilia, che propone attraverso un Organismo di Composizione della Crisi avente sede nel territorio della Regione Sicilia, ai sensi del D.Lgs 14/2019 art. 27, comma 2 e s.m.i., una procedura di ristrutturazione dei debiti prevista nel Capo II Sezione II o di Liquidazione controllata prevista nel Capo IX o della "Esdebitazione del debitore incapiente" prevista dall'art. 283 del richiamato Decreto, 14/2019, può accedere al Fondo previsto dall'art. 13, comma 16, della Legge di stabilità Regione Siciliana 2022-2024 al fine di ottenere un contributo a fondo perduto, nell'importo fisso (forfettario) di euro 2.00,00 (duemila/00), per far fronte ai compensi e alle spese spettanti agli OCC previsti e disciplinati dal Capo III del richiamato D.M. 24/09/2014, n. 202"*.

Ciò implica che l'accesso al fondo permette di far fronte, seppur parzialmente nel caso di specie, ai compensi e alle spese spettanti agli OCC, con la logica conseguenza di una maggiore soddisfazione per i creditori in funzione della natura privilegiata o chirografaria del credito.

Quindi, in caso di erogazione del predetto contributo, che avverrà entro 30 giorni dal provvedimento di ammissione disposto dall'On.le Tribunale di Trapani della presente proposta, la somma liquidabile sarà pari ad €. 19.816,00 con la seguente percentuale di soddisfo:

spese di procedura in prededuzione pari al 100%;

creditore privilegiato pari al 15%;

creditori chirografari pari al 13%.

(9)

**COERENZA DEL PIANO PROPOSTO CON LE PREVISIONI DI CUI AL
NUOVO CCII.**

- Il Piano viene proposto ai sensi dell'art. 67, comma 1 del nuovo CCII;
- Il debitore si trova in stato di sovraindebitamento così come definito dall'art. 2 comma 1 lettera c) del nuovo CCII;
- La proposta del Piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore appare formalmente ammissibile;
- La proposta del piano rispetta le disposizioni dei cui all'Art. 67 comma 2 nuovo CCII;
- Sono state indicate le cause dell'indebitamento e la diligenza impiegata dal consumatore nell'assumere volontariamente le obbligazioni;
- Sono state esposte le ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni;
- È stata giudicata positivamente, benché in visione prospettica, la solvibilità del consumatore ad osservare le rate indicate nel piano;
- È stata verificata l'inesistenza di atti del debitore impugnati dai creditori;
- La proposta di piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore appare più vantaggiosa, per i creditori, rispetto all'eventuale alternativa liquidatoria;
- Il debitore si trova ora in stato di sovraindebitamento, come definito dall'art. 6 comma 2, per fattori, non previsti, non prevedibili e non a lui imputabili;

*** **

CONCLUSIONI

Sulla base della documentazione ricevuta dall'istante e delle informazioni assunte lo scrivente professionista, ritiene che la proposta di ristrutturazione del debito, come da Piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore predisposto, può ritenersi attendibile e ragionevolmente attuabile.

L'istante, sig. Claudio Basiricò propone:

- il pagamento mensile di una rata di € 222,00 per 12 mensilità, per 6 anni e 6 mesi (78 mesi), per la soddisfazione dei suoi creditori, da ripartire come previsto in tabella n 13.
- Nel contempo, mantiene mensilmente, €. 1.300,00 di cui 800 € per il proprio sostegno ed €. 500,00 per il pagamento del canone di affitto (Cfr. Tabella 4).
- L'istante debitore si impegna inoltre, per tutta la durata del piano a non accedere al mercato del credito al consumo, e a non sottoscrivere strumenti creditizi e finanziari.

Tutto ciò premesso, lo scrivente professionista, ha verificato che il ricorrente sig. Basiricò Claudio, ha presentato proposta di Piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore destinato al soddisfacimento dei crediti indicati nell'ordine delle preferenze:

- 1) del 100% del compenso dell'organismo di composizione della crisi;
- 2) del creditore privilegiato e dei chirografari, come da tabella 13, a saldo e stralcio pari, rispettivamente, ad una percentuale di ristoro, dell'13% e dell'11,5%. Percentuale soggetta ad un potenziale incremento, rispettivamente del 2% e 1,5% a seguito dell'accesso al contributo a fondo perduto erogato dalla Regione;

Il sottoscritto professionista nominato in funzione di OCC

ESAMINATI

- i documenti messi a disposizione dal Debitore istante, e quelli ulteriori acquisiti dallo scrivente come allegati alla presente relazione;
- la situazione reddituale e patrimoniale dal Debitore;
- lo stato analitico dei singoli debiti quanto ad importo, natura e grado del privilegio;
- il contenuto del Piano di ristrutturazione dei debiti predisposto dal Debitore;

RILEVATO

- che è stata esaminata la proposta di Piano di ristrutturazione dei debiti di cui agli articoli da 67 a 73 del nuovo CCII;
- che la stessa è corredata da tutte le indicazioni di cui all'art. 67, comma 2 lett a)-b)-c)-d)-e);
- che sono state consultate le banche dati pubbliche ai fini di verificare l'attendibilità delle informazioni fornite nella proposta di piano;
- che è stata eseguita un'attività di riscontro dei dati con le informazioni reperibili dagli uffici tributari, dall'anagrafe tributaria e dalle banche dati pubbliche, oltre a quelli messi a disposizione direttamente dai creditori;

RITENUTO

- che i controlli e le verifiche eseguite sulla documentazione, consentono di esprimere un giudizio positivo sulla completezza e sull'attendibilità della documentazione prodotta;
- che i dati esposti nella domanda trovano sostanziale corrispondenza con i dati indicati nelle banche dati;
- che l'elenco nominativo dei creditori consente di individuare l'ammontare dei loro crediti e le cause legittime di prelazione;
- **che la presente proposta, pur prevedendo una percentuale di soddisfazione residuale per i creditori, risulta essere comunque più conveniente dell'alternativa liquidatoria, quale ipotesi che, nel caso di**

specie, sarebbe oggettivamente impossibile da configurarsi data l'assenza totale di patrimonio disponibile da offrire ai creditori;

- che non vi siano motivi palesi, oggettivi e conosciuti, alla data attuale, che possono far ritenere che le ipotesi di pagamento dei creditori non permettano, in via prognostica, l'esecuzione del Piano di ristrutturazione dei debiti come proposto ai creditori;

ESPRIME GIUDIZIO POSITIVO

sulla completezza e sull'attendibilità della documentazione presentata e sulla fattibilità della Proposta di Piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore.

Si allega:

- All. 0-1) Certificato residenza storico;
- All. 0-2) Certificato carichi pendenti;
- All. 0-3) Certificato casellario giudiziale;
- All. 0-4) Prospetto AGEDP-TP;
- All. 0-5) ADER DaSaldare;
- All. 0-6) Basiricò calcolo compensi;
- All. 0-7) Senteza [REDACTED];
- All. 0-8) Sentenza [REDACTED];
- All. 0-9) Precisazione credito Deutsche Bank SpA;
- All. 0-10) Interessi-Moratori-del-27-11-2023;
- All. 0-11) contratto Barklays;
- All. 0-12) contratto di polizza assicurativa sottoscritto;
- All. 0-13) Convenzione - WOOLWICH_22.01.2007;
- All. 0-14) Progetto di fattura Avv. Muccioli;
- All. 0-15) Documentazione sanitaria;
- All. 0-16) Richiesta precisazione del credito. AK NORDIC AB-Contratto BBVA n. 383343;
- All. 0-17) -ADERISC-10726409(0)- certificazione del debito;
- All. 0-18) Cedolini;
- All. 0-19) Estratti conto 2023;
- All. 0-20) Isee piu esito sospensione reddito di cittadinanza;
- All. 0-21) modello Isee Basirico' Claudio;
- All. 0-22) patto di servizio di occupabilita';
- All. 0-23) Visura Pra Storica;
- All. 0-24) Richiesta finanziamento-Delega pagamento.

Trapani, 02 febbraio 2024.

(Come da integrazione)

Il Gestore della Crisi
Avv. Luca Candela
(firmato digitalmente)